

GESTIONE INA-CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

CIRCOLARE N. 28 - Prat. n. 32 A./G.

Roma, 16 maggio 1952
Via Bissolati, 21
Tel. 470.352 - 470.226

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL
LAVORO

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

A TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVI

LORO SEDI

OGGETTO: Assegnazione alloggi: norme di massima.

In merito a vari quesiti proposti nella materia della assegnazione degli alloggi, si ritiene opportuno comunicare alcune norme di massima, adottate, d'intesa col Comitato di Attuazione, sui punti seguenti:

1. - Prenotazione degli alloggi dei marittimi.

Da parte di lavoratori marittimi è stata fatta presente l'impossibilità in cui vengono a trovarsi, durante i lunghi viaggi, di conoscere tempestivamente i bandi di prenotazione e quindi presentare domanda nei termini stabiliti.

Si consente, per tale categoria di lavoratori, che la domanda possa essere presentata, per conto del lavoratore, da persona del nucleo familiare, la quale potrà presentare anche la documentazione eventualmente richiesta, in un secondo tempo, dalla Commissione Provinciale.

Si precisa che la domanda di prenotazione dei familiari dei marittimi dovrà essere riconosciuta valida anche a prescindere dalla esistenza di una espressa delega, in quanto il presentatore risulti nello stato di famiglia allegato alla domanda stessa.

2. - Assegnatario di alloggio INA-CASA che sia stato trasferito in altra località, ovvero abbia avuto in assegnazione un alloggio con superaffollamento, ovvero abbia avuto assegnato un alloggio in locazione (mentre aspira ad un alloggio a riscatto).

Può presentare nuova domanda nel caso di trasferimento.

In tutti gli altri casi spetterà alle Commissioni vagliare le singole circostanze. S'intende, in ogni caso, che dovrà rinunciare all'assegnazione precedente.

3. - Eventuale diritto dell'assegnatario trasferito d'ufficio in altra località a continuare a tenere l'alloggio assegnatogli.

Se si tratta di alloggio a riscatto l'assegnatario può conservare l'alloggio ed ottenere l'autorizzazione a subaffittarlo, data la natura del contratto di cessione con promessa di vendita, il quale essenzialmente produce l'effetto del definitivo passaggio di proprietà, anche se differito.

Se si tratta di alloggio in locazione l'assegnatario trasferito conserva, per la durata del contratto, l'assegnazione dell'alloggio, purchè questo continui ad essere occupato almeno da una parte dei componenti il nucleo familiare (come definito dall'art. 39 del Regolamento 4 luglio 1949, n. 436) che gli hanno dato titolo all'assegnazione dell'alloggio.

L'Ente amministratore ha però facoltà di dare la disdetta.

p. IL PRESIDENTE
CRESTINI



Corporate Heritage
& Historical Archive